



COMUNE DI MASSANZAGO

Provincia di Padova

INFORMATIVA TASI 2016

Con la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni, è stata istituita l'Imposta Municipale Unica Comunale (IUC) dal 2014.

Tale imposta riassume in un unico acronimo tre specifici tributi che si articola:

- di una componente di natura patrimoniale, Imposta Municipale Propria (**IMU**), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- di una componente relativa ai servizi a sua volta suddivisa:
 - nella tassa sui rifiuti (**TARI**) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore dell'immobile;
 - nel tributo per i servizi indivisibili (**TASI**) destinato a finanziare servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile (es. illuminazione pubblica, verde pubblico ecc).

NOVITÀ 2016

Legge di Stabilità 2016 sono state introdotte alcune significative novità sia in materia di IMU che di TASI :

- **esenzione TASI per le abitazioni principali** e relative pertinenze ad eccezione quelle in categoria A/1 – A/8 e A/9. L'esenzione vale oltre che per il possessore, anche per il detentore che utilizza l'immobile come abitazione principale. Si ricorda che per avere le caratteristiche di abitazione principale devono sussistere i requisiti della residenza anagrafica e dimora abituale.
- **riduzione del 50% della base imponibile** per le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitore-figli) , escluse le abitazioni in categoria catastale A/1 –A/8 –A/9 . Per godere di tale agevolazione il soggetto passivo può possedere, oltre all'abitazione concessa in comodato, un altro immobile destinato ad abitazione principale e situato nello stesso Comune di quello concesso in comodato, il comodatario deve utilizzare l'immobile come abitazione principale, il contratto di comodato, che può essere sia in forma scritta che verbale, deve essere registrato, infine deve essere presentata al Comune apposita dichiarazione IMU su modello ministeriale. Si richiama la [Risoluzione MEF \(Ministero Economia e Finanze\) n.1/D/F del 17/02/2016](#) nella quale viene chiarito che il soggetto passivo può godere dell'agevolazione anche se possiede altri immobili che non siano destinati ad abitazione (terreni, aree fabbricabili, negozi , ecc.).
- **Imbullonati**: è possibile presentare atti di aggiornamento catastale per la rideterminazione della rendita degli immobili in categoria D ed E escludendo gli imbullonati (macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo). La circolare dell'Agenzia delle Entrate n.2/E del 01/02/2016 chiarisce che se la dichiarazione viene presentata in Catasto entro il 15/06/2016 la nuova rendita ha valore fiscale dal 01/01/2016.

SOGGETTO PASSIVO- chi deve versare la TASI

Chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo unità immobiliari, esclusi i terreni agricoli e abitazioni principali ovvero:

- Proprietari
- Usufruttuari
- Titolari di diritto d'uso, abitazione e superficie
- Detentori (affittuari, comodatari, ecc.)

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (ad es. un'abitazione concessa in locazione), sia quest'ultimo, cioè il titolare di diritto reale, che l'occupante si considerano titolari di una autonoma obbligazione tributaria, essendo entrambi tenuti al pagamento del tributo. La quota di versamento dell'ammontare complessivo dell'imposta è pari :

- all'80 % per il proprietario o titolare di diritto reale;

- al 20 % per l'occupante;

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento (es. usufrutto, uso ed abitazione).

La quota del 20% non è dovuta nel caso in cui il detentore utilizzi l'immobile come abitazione principale sempre che non sia in categoria catastale A/1 –A/8 e A/9.

ALIQUOTE TASI

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 21/04/2016 sono state confermate le aliquote dell'anno precedente .

Si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto sia superiore a € 6,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

Tipologia immobile	Aliquota	Detrazioni
Abitazione principale e relative pertinenze e assimilate solo le categorie catastali A/1 – A/8 e A/9	0,22 %	€ 50.00 per ogni figlio oltre il 2° fino a 26 anni di età
Altri fabbricati, aree fabbricabili, e fabbricati rurali strumentali	0,10%	
Fabbricati in categoria catastale D	0,20%	

Le delibere, le aliquote e i Regolamenti comunali in vigore nel 2016 sono consultabili on-line dal seguente link: <http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/sceltaregione.htm> o sul sito <http://www.comune.massanzago.pd.it> nella sezione tributi e tariffe.

BASE IMPONIBILE –come si calcola la TASI

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU ed è pertanto costituita dal valore dell'immobile determinato applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, rivalutate del 5 per cento, gli stessi moltiplicatori IMU individuati per le categorie catastali dei fabbricati assoggettati alla TASI.

RENDITA CATASTALE	RIVALUTAZIONE DEL 5%	BASE IMPONIBILE	CALCOLO TASI
Prendere la rendita catastale riportata nel visura del catasto aggiornata	Rivalutare la rendita catastale del 5%	La base imponibile si calcola moltiplicando la rendita catastale rivalutata (nell'es. €1.050,00) per uno dei moltiplicatori sotto riportati, diversi per categoria catastale	Il calcolo si effettua moltiplicando la base imponibile per l'aliquota TASI
Esempio: Rendita Catastale € 1.000,00	Esempio : (1.000x5/100)+1.000= € 1.050,00	Esempio: € 1.050,00 x 160= € 168.000,00	Esempio: Aliquota 1 per mille €168.000,00x 0,001= € 168,00 (Tasi dovuta)

Gruppo A (escluso A10) - cat C/2 – C/6 – C/7	Gruppo B e cat C/3 - C/4 e C/5	Cat. A/10	Cat C/1	Gruppo D escluso D/5	Cat. D/5
x 160	x 140	x 80	x 55	x 65	x 80

Per conoscere la rendita catastale del fabbricato si può consultare il sito dell'[Agenzia delle Entrate](#) munito del codice fiscale e i dati identificativi dell'immobile (sezione, Foglio, mappale, subalterno).

VERSAMNETO – Come si paga la TASI

Il tributo TASI è dovuto per anno solare e proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso: è computato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni.

Il versamento deve essere effettuato in due rate di pari importo con le seguenti scadenze:

La prima entro il **16 giugno 2016** a titolo di acconto

la seconda entro il **16 dicembre 2016**, a saldo.

L'imposta deve essere versata utilizzando il Modello F24 riportando il codice catastale del Comune di Massanzago **F033** utilizzando i seguenti codici tributo:

Tipologia	Codice tributo
TASI: su abitazione principale e relative pertinenze - art. 1, comma 639, Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii.	3958
TASI per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, comma 639, Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii.	3959
TASI per aree fabbricabili - art. 1, comma 639, Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii.	3960
TASI per altri fabbricati- art. 1, comma 639, Legge. n. 147/2013 e ss.mm.ii.	3961

Dall'1 ottobre 2014 il pagamento dei modelli F24 superiori a 1000 euro può essere effettuato solo in via telematica come previsto dall'art. 11, comma 2, del decreto legge 66/2014.

DICHIARAZIONE

Con circolare n. 2/DF del 3 giugno 2015 il MEF ha precisato che non è necessaria l'approvazione di un apposito modello di dichiarazione TASI, essendo a tale scopo valido quello previsto per l'IMU. La dichiarazione redatta su apposito [modello ministeriale](#) va presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Ai fini Tasi, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU, pertanto è obbligatoria la dichiarazione qualora gli elementi rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta non sono rinvenibili nel modello unico informatico (MUI), nella banca dati catastale, nella dichiarazione di successione ovvero se il soggetto passivo intende avvalersi di specifiche agevolazioni o esenzioni i cui elementi non sono acquisibili dalle banche dati Comunali.

SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE

Il Comune di Massanzago invierà il prospetto di calcolo e il modello di pagamento in forma gratuita a quanti più contribuenti possibile. Chi non riceverà nessuna comunicazione può collegarsi al sito del Comune <http://www.comune.massanzago.pd.it> alla sezione "Calcolo iuc on-line" dove si può accedere ai propri dati e procedere direttamente alla compilazione e stampa del modello F24, oppure rivolgersi all'Ufficio Tributi che avrà apertura straordinaria dal 06 al 16 giugno 2016:

- dal lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle ore 13,00

- giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

Per qualsiasi informazione, il personale dell'Ufficio Tributi è a disposizione anche telefonicamente, escluso durante l'orario di ricevimento al pubblico al n. 049/5797001 (digitare 4 poi 1, oppure inviando una mail a: ici@comune.massanzago.pd.it

RESTA INTESO CHE IN CASO DI MANCATO INVIO IL CONTRIBUENTE È COMUNQUE TENUTO A VERSARE L'IMPOSTA

Massanzago, 19 maggio 2016

Comune di Massanzago
UFFICIO TRIBUTI